

**DIRITTI D'AUTORE  
PROTEZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE E DI  
ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO  
ESERCIZIO  
(Legge 22 aprile 1941, n. 633)**

**Art. 1** Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

**Art. 2** In particolare sono comprese nella protezione: I disegni e le opere dell'architettura.

**Art. 99** All'autore di progetti di lavoro di ingegneria o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso. Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le norme stabilite dal regolamento.

Il diritto al compenso previsto in questo articolo dura 20 anni dal giorno del deposito prescritto dal secondo comma.